COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA

Cod. Fisc. 00649470176 - P. Iva 00574390985 – cod. univoco ufficio: UFITTC

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

N. 23 del Registro AREA FINANZIARIA

OGGETTO: C.C.N.L. 2025/2027 comparto funzioni locali sottoscritto il 28/10/2026. Impegno spesa riconoscimento adeguamenti contrattuali personale dipendente.

Ponte di Legno, 11-11-2026

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

OGGETTO: **CCNL 2025/2027 COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 28/10/2026. IMPEGNO SPESA RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2010 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 100 del 15/01/2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione della posizione organizzativa del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. D) del D. Lgs 267/2000 e degli articoli da 13 a 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché degli art. dal 16 al 20CCNL del 16/11/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali – recepimento degli incarichi di responsabilità conferiti dalla conferenza dei sindaci dell'Unione dei Comuni Alta Vallecamonica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2026 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Premesso che in data 28 OTTOBRE 2026 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027;

Richiamato altresì l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

Rilevato che, come previsto dall'art. 2, comma 3, di tale accordo, gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

Visti gli articoli n. 35 e 36 del medesimo C.C.N.L., i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari, e ne disciplinano gli effetti, nonché le tabella A e B, che stabiliscono le misure e le decorrenze degli incrementi e dei nuovi stipendi dallì01/01/2025, dall'01/01/2026 e dall'01/01/2027;

Considerato che gli incrementi successivi comprendono e assorbono quelli precedenti e non si sommano agli stessi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL, gli incrementi stipendiali devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30/12/2024, n. 207 (IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027), e che, pertanto, gli arretrati devono essere determinati, per ciascun dipendente e periodo, sulla base degli incrementi spettanti in applicazione del CCNL 2025-2027, al netto delle somme già corrisposte a tale titolo per i corrispondenti periodi;

Considerato che dalla mensilità di applicazione del CCNL 2025-2027 l'IVC assorbita non è più corrisposta come voce aggiuntiva;

Dato atto che gli stipendi tabellari indicati nella tabella B del CCNL 28/10/2026 per gli anni 2026 e 2027 comprendono già la quota di indennità di comparto conglobata ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026, come precisato nella nota alla medesima tabella;

Considerato altresì che l'art. 36-bis e la tabella C del CCNL prevedono l'incremento dell'indennità di comparto dall'1/07/2027, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate. Per i Comuni, il decreto di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 674, della legge 30/12/2025, n. 199, secondo il criterio dell'art. 43 del CCNL, costituisce presupposto per l'applicazione di tale incremento. La relativa attuazione è pertanto rinviata a separato provvedimento, previa verifica del decreto di riparto e delle risorse attribuite all'Ente, in coordinamento con la costituzione del Fondo 2027 ai sensi dell'art. 37 del CCNL;

Rilevato, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- ✓ gli arretrati stipendiali relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti per tale annualità, e i conguagli delle mensilità ordinarie relativi al periodo dal 01/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi), al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già corrisposta, tenendo conto dei periodi di servizio, dell'area di inquadramento, del rapporto a tempo parziale e delle altre variazioni individuali rilevanti ai fini stipendiali. Per l'anno 2026, la tredicesima è liquidata a dicembre, includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a ottobre;
- ✓ i nuovi stipendi tabellari dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026, con decorrenza economica 1/01/2026, e l'ulteriore incremento previsto dall'1/01/2027;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (l'impegno), con l'imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art.6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 26/03/2013;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 153 – 5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) **di impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali derivanti dal CCNL 28/10/2026 relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti e al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) **di adeguare** gli impegni di spesa dell'esercizio 2026 per il riconoscimento al personale avente diritto degli arretrati delle mensilità ordinarie relativi al periodo dall'1/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi) e dei nuovi stipendi tabellari a partire dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026 con decorrenza economica 01/01/2026, nonché della tredicesima mensilità 2026, da liquidare a dicembre includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a ottobre, come risulta dall'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Gli importi sono determinati al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi;
3) **di dare atto** che:
 - ✓ gli arretrati riferiti all'anno 2025 di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, mentre gli arretrati e gli adeguamenti relativi all'anno 2026 di cui al punto 2 sono soggetti a tassazione ordinaria;
 - ✓ dalla mensilità di novembre 2026 cessa la corresponsione dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 come voce aggiuntiva, in quanto assorbita negli incrementi contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL 28/10/2026;
4) **di impegnare** la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali e della differenza dell'IVC 2025, di cui al precedente punto 2, relativi al periodo gennaio-febbraio 2026, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5) **di imputare** la spesa di cui ai punti precedenti sui vari capitoli di bilancio degli anni 2026- 2027-2028 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;
6) **di dare atto che,** come previsto dall'art. 36 del CCNL 28/10/2026:
 - ✓ salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 35 dello stesso CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi o stanziamenti, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
 - ✓ i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL;
 - ✓ agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - ✓ sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22/01/2004;
7) **di dare atto** altresì che:
 - ✓ ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 e s.m.i., la spesa di personale di cui al punto 1), riferita alla corresponsione degli arretrati 2025-2026, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
 - ✓ ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2025-2026, sia per gli arretrati che per gli adeguamenti "a regime", è esclusa dal relativo calcolo;
8) **di dare atto** che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
9) **di trasmettere** la presente determinazione al Sindaco ed alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;

Infine per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

La regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D:l. 8/08/2000 n. 267 e al Sindaco.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ FAVOREVOLE □ NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
Renato Armanaschi

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.